



Allegato "F" al disciplinare di gara

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI

ARREDO FISSO PER LE NUOVE AULE DELL'EDIFICIO MURRI DELLA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA'

POLITECNICA DELLE MARCHE, SITO IN LOCALITA' TORRETTE DI

CUP I37G23000070001 - Numero di gara 9095291 - CIG 982223089B

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ....., il giorno ..... del mese di .....

.....

In Ancona, presso ..... dell'Università Politecnica delle Marche, via

.....

Avanti a me, dott. ...., nato in ..... il ..... in qualità di Ufficiale

Rogante dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 129 del

"Regolamento generale universitario" emanato con R.D. 6 aprile 1924, n.674,

designato con ordinanza del Direttore amministrativo dell'Università medesima n.

839 del 16 luglio 2007, senza l'assistenza di testimoni, per espressa e concorde

rinuncia fattane dai comparenti, con il mio consenso, sono personalmente presenti

i Signori:

- ....., nato a ..... il ....., Direttore generale, domiciliato

per la carica in Ancona, piazza Roma 22, il quale interviene nel presente atto non in

proprio ma in rappresentanza dell'**Università Politecnica delle Marche**, con

sede in Ancona, piazza Roma n.22, in esecuzione di quanto stabilito con ..... n.

..... del ....., a quanto infra autorizzato ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30

marzo 2001, n.165, nonché degli artt. 17 e 71 del vigente Regolamento per



l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche (cfn.00382520427);

- ....., nat... a ..... (.....) il ....., domiciliato per la carica in ..... (.....), via ..... n....., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua dichiarata qualità di ..... della ....., con sede in ..... (.....), via ..... n....., cap. soc. €..... (i.v.), iscritta al Registro delle Imprese di ..... al n....., (codice fiscale .....);  
comparenti della cui identità io rogante sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale:

**PREMESSO**

- che, con ..... n. .... del ....., si è disposto, fra l'altro, di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del medesimo D. Lgs. 50/2016, all'affidamento della fornitura e posa in opera di arredo fisso per le nuove aule dell'edificio Murri della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, sito in località Torrette di Ancona, per un importo da porre a base di gara, pari a € 276.215,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti, pari a € 375,00, non soggetti a ribasso, oltre l'IVA;

- che, con ..... n. .... del ....., l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa ....., con sede in ..... (.....), via ..... n....;

**CIO' PREMESSO**

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

**ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Università Politecnica delle Marche, in seguito chiamata "Università", concede a



....., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, la fornitura e la posa in

opera degli arredi fissi, composti da sedute con sedile ribaltabile e banchino

antistante di scrittura da installare presso le nuove aule dell'Edificio Murri della

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche, sito in

località Torrette di Ancona, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente

contratto, al Capitolato Speciale d'appalto ed a quelle ulteriori meglio dettagliate

nella Relazione Tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara sulla piattaforma

telematica di e-procurement dell'Università, che **si allegano al presente**

**contratto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B", per costituirne**

**parte integrante e sostanziale.**

#### **ART.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

L'arredamento fisso, di cui al precedente art. 1, è costituito da:

TIPOLOGIA A. posto banco a montante condiviso con sedile ribaltabile e banchino

antistante di scrittura a scomparsa, completo di elettrificazione e fissaggio, in

piano, su barre a pavimento in acciaio zincato verniciato;

quantità: n.184

TIPOLOGIA B. Posto banco a montante condiviso con sedile ribaltabile e banchino

antistante di scrittura a scomparsa, completo di elettrificazione e fissaggio su

gradone;

quantità: n.396

L'Impresa, deve garantire l'esecuzione della fornitura in opera, secondo le

indicazioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a perfetta regola

d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i

termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ad esso

allegati o da esso richiamati. L'Impresa, si obbliga, infine, a dare immediata



comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera e l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare in ogni tempo quelli che fossero deperiti dopo l'installazione e che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del presente contratto; in questo caso l'Impresa dovrà rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. L'Università ha facoltà di prelevare campioni e di sottoporli a prove presso laboratori ufficiali a spese dell'Impresa. Le opere mal eseguite o eseguite in contrasto con le norme contrattuali o contrariamente alle disposizioni impartite, verranno rifiutate. Se il rifiuto riguarda parti fondamentali oppure se le parti rifiutate non si possono facilmente sostituire o rifare, senza danno permanente, o se l'Impresa non provvede, entro il termine di tempo che le sarà prescritto, ad ovviare agli inconvenienti, il contratto sarà risolto a danno dell'inadempiente con l'incameramento della somma cauzionale salvo ogni risarcimento del danno. L'Impresa è l'unica responsabile della perfetta riuscita della fornitura e risponde di qualsiasi deficienza dovuta ad un'esecuzione non rispondente a quanto meglio oggi la tecnica suggerisce.

Al termine della fornitura e della posa in opera l'Impresa dovrà produrre al Direttore dell'Esecuzione del Contratto tutte le certificazioni, dichiarazioni, omologazioni, certificati di prova richiesti all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il mancato rispetto delle dimensioni, delle caratteristiche degli arredi e delle tolleranze come agli artt.1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come la loro mancata rispondenza alle norme di cui all'art.3 del medesimo, comporteranno il rifiuto della fornitura da parte dell'Università.



### **ART. 3 – LUOGO DI INSTALLAZIONE**

Gli arredi dovranno essere installati presso i locali siti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Edificio Murri. Il tutto come meglio dettagliato nelle planimetrie che **si allegano al presente contratto sotto la lettera “C”, per costituirne parte integrante e sostanziale.**

### **ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA**

I termini ultimi per il completamento della fornitura e della posa in opera degli arredi oggetto del contratto sono così stabiliti:

Arredo tipologia “A”: 13 settembre 2023

Arredo tipologia “B”: 25 settembre 2023

L'Università si riserva il diritto di differire i predetti termini di installazione delle attrezzature entro un anno dal termine medesimo, senza che l'Impresa possa eccepire alcuna eccezione al riguardo.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che la fornitura in opera proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'Impresa il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura, nonché dello stato di avanzamento della fornitura in opera la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione della fornitura in opera è trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.



La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il verbale di ripresa delle forniture, da redigere a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, non appena venute a cessare le cause della sospensione, verrà successivamente trasmesso all'Impresa e al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

L'Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione della fornitura per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione di opere di varia natura, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Al termine della fornitura e della posa in opera, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa in ordine alla regolarità della fornitura eseguita, redige il certificato di verifica di



conformità.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di parte delle forniture di piccola entità, accertate da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle forniture. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle forniture sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dal successivo art.14, proporzionale all'importo della parte di fornitura che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello per l'esecuzione del ripristino.

Dalla data del certificato di verifica di conformità decorre il periodo di gratuita manutenzione.

#### **ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo massimo presunto del presente atto resta convenuto in € XXXXXXXX al netto dell'I.V.A. Tale importo è determinato dal prezzo posto a base di gara di € 276.215,00, al netto degli oneri per la sicurezza, pari a € 375,00, decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa pari al XX,XX% (XXX virgola XXX per cento) ed incrementato degli oneri per la sicurezza, come sopra



indicati.

Detta percentuale di ribasso si intende praticata anche sui singoli prezzi unitari, di cui al sotto riportato elenco prezzi, che si intendono al netto dell'I.V.A. e che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura:

Posto aula Tipologia "A"

Posto banco a montante condiviso con sedile ribaltabile e banchino antistante di scrittura a scomparsa, completo di elettrificazione e fissaggio, in piano, su barre a pavimento in acciaio zincato verniciato;

prezzo unitario: € 380,00

Posto aula Tipologia "B"

Posto banco a montante condiviso con sedile ribaltabile e banchino antistante di scrittura a scomparsa, completo di elettrificazione e fissaggio su gradone

prezzo unitario: € 520,00

**Tutti i prezzi risultanti, decurtati della precitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.**

Le parti concordemente escludono l'applicabilità dell'art.1664 c.c. in materia di revisione dei prezzi.

L'importo posto a base di gara ed il conseguente importo contrattuale, infatti, devono intendersi a puro titolo indicativo come presunti e non costituiscono un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università provvederà a richiedere la fornitura per le quantità effettivamente necessarie.

Pertanto, l'Impresa si impegna ad espletare la fornitura alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste, in quanto l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata dall'Impresa, potrà subire variazioni in diminuzione.





senza limite alcuno, in dipendenza delle quantità ritenute necessarie dall'Università.

Rimane inteso che nessun maggior compenso o indennizzo sarà dovuto all' Impresa nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano la quantità stimata in sede di gara.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa non potrà pretendere compensi o rimborsi riferiti alla compilazione della propria offerta presentata e/o per altri atti inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. L'Università, inoltre, resta indenne da ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Impresa per privative industriali e/o brevetti di cui fosse coperta l'offerta nel suo complesso o in parte.

Relativamente alle eventuali quantità in incremento o in riduzione, si rimanda al disposto dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le varianti apportabili al progetto oggetto del presente Capitolato non avranno l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Le varianti e modifiche apportabili al progetto saranno di natura quantitativa, relativamente all'estensione o riduzione delle quantità previste in progetto per tutte le tipologie di arredo o attrezzatura, sempre nei limiti previsti dal citato art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e su proposta del Direttore di Esecuzione del Contratto



ed approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui al presente articolo.

#### **ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente al ricevimento delle fatture elettroniche, previa attestazione di regolare esecuzione.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate all'Università Politecnica delle Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato.

In caso di subappalto, ricorrendo le fattispecie previste dall'art.105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall'Università.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ove sia previsto il pagamento pro-quota alle singole imprese raggruppate, le fatture dovranno pervenire contestualmente all'indirizzo suindicato. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della prestazione, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine sopra indicato.

In caso di ritardo sui pagamenti all'Impresa saranno dovuti gli interessi legali vigenti.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui



all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto

legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre

2010 n. 217. Ai sensi delle disposizioni del predetto art. 3 l'Impresa dichiara che:

- il conto corrente dedicato è il seguente: Banca: .... IBAN: .... Intestatario ....

- le persone fisiche delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato

hanno le seguenti generalità: Cognome e nome: .....; Data e luogo

di nascita: ...../.../.....; Nazionalità: .....; Codice fiscale:

.....

Il legale rappresentante dell'Impresa, ..... è il soggetto legittimato a

riscuotere e quietanzare il corrispettivo del presente contratto.

#### **ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO –**

##### **CESSIONE DI CREDITI**

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105

del D. Lgs. 50/2016.

La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13

del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento non autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione

del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la

ritardata esecuzione della fornitura e/o per l'eventuale maggior costo della stessa

rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

#### **ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'impresa si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva

responsabilità, a tutti gli adempimenti ed a tutte le attività occorrenti, per garantire

la più completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli



operatori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, esonerando di conseguenza l'Università da ogni responsabilità.

In particolare, sono a carico dell'impresa:

- l'assicurazione del personale addetto alla fornitura in oggetto contro gli infortuni, invalidità, vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, etc.;
- i mezzi d'opera, opere provvisorie, attrezzature ordinarie e speciali, loro funzionamento, montaggio, uso e consumo, deperimento;
- ogni altro onere generale e particolare derivante dal contratto, dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura in oggetto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.

#### **ART. 9 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'Impresa, unitamente agli eventuali subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro nonché ad osservare le norme vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e



retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dalla Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della fornitura.

Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'impresa non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

#### **ART. 10 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER L'IMPRESA**

L'Impresa designa quale responsabile del servizio nei confronti dell'Università il sig. ....

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica, si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto



Responsabile via mail/PEC o presso la sede operativa di cui al successivo art. ....

A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

#### **ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'**

Ai sensi dell'art.101 del D. Lgs. 50/2016 il Direttore dell'esecuzione del contratto in questione è ....., tel.071 220....., fax 071/220....., PEC ..... via ....., 60..... Ancona, che collaborerà con il Responsabile della fornitura, di cui al precedente art. 10, individuato dall'Impresa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Università. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art. 14, l'impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal medesimo o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto ed alla completa eliminazione delle irregolarità.

#### **ART.12 – VERIFICA DI CONFORMITA', GARANZIE**

La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione della fornitura in opera e conclusa entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.



All'esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l'accettazione all'impresa affidataria, la quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il verificatore riferisce al Responsabile Unico del Procedimento sulle eventuali contestazioni dell'impresa, corredate dalle proprie valutazioni. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità e la dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'Università non esonerano l'Impresa dalla responsabilità, ai sensi dell'art.1490 c.c., per eventuali vizi del bene non emersi all'atto delle predette operazioni e che lo rendano inidoneo all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Impresa garantisce, altresì, il buon funzionamento di quanto oggetto della fornitura per almeno mesi 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di verifica di conformità, così come meglio dettagliato dall'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto. La garanzia comprende la sostituzione integrale delle parti difettose nonché le spese relative alla manodopera ed al trasporto del materiale impiegato.

Le eventuali manutenzioni saranno rese ai sensi dell'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva, di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016, è stata prestata mediante ..... n..... rilasciata in data ..... da ....., per € ..... pari al .....,.....% (..... virgola ..... per cento) dell'importo contrattuale. La predetta garanzia è di diritto assoggettata alla disciplina di cui all'art.103 del D. Lgs. 50/2016.



In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto e, comunque, non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. Pertanto, la garanzia prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto.

#### **ART. 14 - PENALI**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa, si verificano inadempimenti o ritardi rispetto alla corretta esecuzione della fornitura in opera, l'Università si riserva di procedere all'applicazione di una penale, calcolata in misura giornaliera pari al 1 per mille dell'importo totale convenuto nel contratto, per ogni giorno di ritardo, senza obbligo di avviso o di altra formalità, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

L'Università comunicherà per iscritto all'impresa (tramite PEC) l'applicazione delle penali. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

In caso di anticipata risoluzione del presente contratto, comunque imputabile alla responsabilità della Impresa, quest'ultima sarà soggetta ad una penale pari alla cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Qualora la mancata esecuzione entro i termini pattuiti o le carenze nell'esecuzione delle prestazioni si verificano più di una volta è facoltà dell'Università di risolvere il contratto.

#### **ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora nel corso del contratto vengano accertate gravi inadempienze o gravi





negligenze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Università procederà a

contestare le stesse per iscritto, diffidando l'impresa a conformarsi alle prescrizioni

entro il termine perentorio assegnatogli. Trascorso il termine stabilito, qualora

l'inadempienza dovesse permanere, è facoltà dell'Università considerare risolto di

diritto il contratto. Si applicano le norme di cui all'art.108 del D. Lgs. 50/2016.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e

successive modificazioni, in contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della società Poste

Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni.

L'appalto verrà automaticamente a cessare contemporaneamente ad eventuali

provvedimenti dell'autorità amministrativa di modifica, revoca, ritiro, decadenza,

sospensione ed annullamento delle autorizzazioni di legge, già rilasciate

all'Impresa, con conseguente risoluzione del contratto, senza che ciò possa

costituire titolo alcuno per la richiesta, da parte dell'Impresa, di risarcimento dei

danni derivanti.

In tali casi l'Università procederà all'incameramento della garanzia definitiva, salvo

comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

#### **ART. 16 - RECESSO**

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente

contratto dandone avviso all'impresa, mediante PEC, almeno 30 (trenta) giorni

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

A mente dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge

7 agosto 2012, n.135, l'Università si riserva, inoltre, la facoltà di recedere in

qualsiasi momento, dal presente contratto, dandone avviso all'impresa, mediante



PEC, almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**ART. 17 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE**

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

**ART. 18 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, **si allega al presente atto, sotto la lettera "D", per costituirne parte integrante e sostanziale,** il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che prevede oneri per la sicurezza pari ad € 375,00 (euro trecentosettantacinque/00).

**ART. 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

Ai fini del presente contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

**ART. 20 – SEDE OPERATIVA**



La sede operativa dell'Impresa è sita in ....., ..... n..... (recapito PEC .....; recapito telefonico .....; recapito telefax .....).

**ART. 21 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

**ART. 22 - RINVIO NORMATIVO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.50/2016.

**ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico dell'Impresa. Il presente atto è soggetto a I.V.A.

Le imposte di registro e di bollo, essendo il presente contratto un documento informatico, saranno versate con modalità telematica ai sensi di legge.

\*\*\*\*\*

Richiesto, io Rogante ho ricevuto il presente atto che io stesso ho predisposto, mediante strumentazione elettronica - personal computer e software di videoscrittura - (file denominato \_\_\_\_\_, di estensione .pdf.p7m).

Atto da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà, compresi gli allegati, di cui hanno piena conoscenza e dei quali mi dispensano la lettura, ed a conferma lo sottoscrivono, compresi gli allegati, in mia presenza, mediante dispositivo di firma digitale. L'atto, previa verifica effettuata da me Rogante della validità dei certificati di firma delle parti, è quindi sottoscritto da



me Rogante, mediante dispositivo di firma digitale e con l'apposizione di marcatura temporale e successivamente archiviato e memorizzato su apposito supporto informatico.

Il presente atto, redatto in modalità elettronica, consta, in tale formato, di ..... pagine e tanto sin qui della .....

\_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

\_\_\_\_\_ - Ufficiale Rogante (firmato digitalmente)